Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — **Roma - Mercoledì, 23 giugno** — **Numero 147**

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

Errata-corrige.

Nel R. decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2285, che reca norme pei concorsi dei maestri provvisori e supplenti pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 294 di detto anno, per insufficiente chiarezza della copia trasmessa, all'art. 4, in fine, si è stampato « che il padre è assolutamente inabile a qualsiasi lavoro proficuo *o* non possiede mezzi di fortuna », mentre nel testo originale del decreto stesso è detto « che il padre è assolutamente inabile a qualsiasi lavoro proficuo *e* non possiede mezzi di fortuna ».

Per inesattezza delle copie trasmesseci dal Ministero delle poste e dei telegrafi, nel R. decreto 8 giugno 1920, n. 770, che reca modificazioni ed aggiunte a quello 2 ottobre 1919, n. 1858, relativo all'ordinamento dei servizi e del personale postale, telegrafico e telefonico, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*, n. 144, del 19 giugno 1920, alla tabella *A*, ruolo postale, quadro *I*, è stata errata alla sesta riga la dicitura *direttori compartimentali*, la quale, come risulta dal testo originale, deve essere sostituita dalla dicitura *direttori provinciali;* come pure i richiami della tabella *C*, quadro *I*, ruolo postale, dal confronto col testo originale, risulta errato, dovendo l'asterisco (2) essere messo al posto dell'asterisco (1), e viceversa.

LEGGI E DECRETI

Il numero 795 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 marzo 1920, n. 350;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1919-920 sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* FALCIONI

TABELLA di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1919-920.

Maggiori assegnazioni.

Capitolo	Importo
Cap. n. 8. Indennità di tramutamento, ecc.	50,000 —
Cap. n. 72. Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria, ecc.	260,000 —
Cap. n. 73. Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali, ecc.	100,000 —
Cap. n. 116. Casermaggio, materiali acquisto, ecc.	300,000
Cap. n. 145. Indennità di viaggio e di soggiorno, ecc.	200,000 —
Cap. n. 209. Indennità ai rivenditori di generi di privativa, ecc.	1,100,000 —
Totale maggiori assegnazioni	2,010,000 —

Diminuzioni di stanziamento.

Capitolo	Importo
Cap. n. 78. Spese necessarie al funzionamento dell'ufficio tecnico, ecc.	10,000 —
Cap. n. 82 Spese di amministrazione miglioramento, ecc.	50,000 —
Cap. n. 111. Soldi, soprassoldi, stipendi, ecc.	300,000 —
Totale diminuzioni di stanziamento, ecc.	360,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.
Il ministro delle finanze: DE NAVA.

Il numero 794 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro e per gli approvvigionamenti ed i consumi alimentari, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I ruoli aperti e le altre disposizioni generali contenuti nei Reg decreti-legge 23 ottobre 1919, n. 1971 e 27 novembre 1919, n. 2231, sono estesi in quanto siano applicabili al personale dell' Ammini strazione metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi, con le variazioni contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

La carriera dell'Amministrazione metrica e del saggio delle r nete e dei metalli preziosi è equiparata a quella di ragioniere d Amministrazioni centrali ed è ripartita nei seguenti gradi: is tore; ufficiale metrico capo; ufficiale metrico.

Il ruolo del personale subalterno di detta Amministrazione c prende un solo grado: quello di bollatore usciere.

Gli stipendi e i relativi aumenti periodici sono stabiliti in c formità della tabella annessa al presente decreto, vista, d'or Nostro, dal Ministro per l'industria, il commercio, il lavoro e approvvigionamenti ed i consumi alimentari e di quello del te

Art. 3.

Le promozioni al grado di ufficiale metrico capo sono effett in base alle norme dell'art. 9 del R. decreto-legge 23 ottobre n. 1971.

Le stesse norme sono valide per effettuare le promozioni al g di ispettore in seguito a concorso da indirsi fra gli ufficiali trici capi che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio grado.

Le disposizioni dell'art 22 del R. decreto-legge sopracitato applicabili tanto al concorso al grado di ufficiale metrico quanto a quello di ispettore.

La Commissione giudicatrice dei detti concorsi è composta

presidente di sezione o di un consigliere di Stato che la presiede, di due funzionari amministrativi del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro o per gli approvvigionamenti ed i consumi alimentari, di grado non inferiore a quello di capo di divisione, di un ispettore del servizio metrico e dei saggio delle monete e dei metalli preziosi e di un professore di R. Università, membro della Commissione superiore metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi.

Disposizioni transitorie.

Art. 4.

L'attuale ispettore centrale pel servizio metrico e del saggio farà parte del ruolo degli ispettori.

Gli attuali verificatori metrici delle sei classi del ruolo organico entreranno a far parte del ruolo degli ufficiali metrici.

L'attuale commesso prenderà posto fra i bollatori uscieri.

Art. 5.

La concessione dei due anni nel collocamento nel quadro di classificazione, di cui al comma terzo dell'art. 46 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, si applica agli allievi verificatori che, prima dell'entrata in vigore della legge 25 giugno 1908, n. 290, ottennero la promozione a verificatore di 5ª classe in seguito a concorso per merito.

Art. 6.

I posti di ufficiali metrici capi esistenti alla data d'attuazione del presente decreto o che si renderanno vacanti nei primi otto anni dalla sua attuazione, saranno conferiti mediante concorso per titoli fra gli ufficiali metrici che abbiano compiuti almeno quindici anni di servizio utile, o tredici se provvisti di laurea.

Gli ufficiali metrici che in uno di detti concorsi, non abbiano conseguito gli otto decimi dei punti, saranno esclusi dai successivi concorsi per titoli, ma non da quelli per esame.

I posti di ispettore vacanti alla data d'attuazione del presente decreto o che si renderanno vacanti nei primi otto anni dalla sua attuazione, saranno conferiti mediante concorsi per titoli fra gli ufficiali metrici capi, senza distinzione di anzianità.

Art. 7.

Nei concorsi per titoli di cui al precedente articolo, la Commissione sarà composta di cinque membri come all'art. 3.

Art. 8.

La limitazione di cui all'art. 63 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, è applicabile soltanto al ruolo degli ufficiali metrici.

Art. 9.

Non sono applicabili gli articoli 63 e 69 del R. decreto-legge succitato ai vincitori dei concorsi ai posti di primo grado indetti eccezionalmente per titoli.

Gli ufficiali metrici, così nominati, acquisteranno gli stessi diritti che avrebbero conseguito nel caso di concorso per esami.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice dei concorsi per titoli ai posti di ufficiale metrico, sarà costituita nel modo seguente: un consigliere di Stato, presidente, un professore di R. Università, un funzionario del Ministero per l'industria, il commercio, il lavoro, gli approvvigionamenti ed i consumi alimentari, di grado non inferiore a quello di direttore capo di divisione.

Art. 11.

Saranno coordinate in apposito regolamento le disposizioni del presente decreto con le altre norme speciali di carriera del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio.

Art. 12.

Il presente decreto avrà vigore dal 1° dicembre 1919, salvo per quanto riguarda la decorrenza dei vari stipendi che resta stabilita al 1° maggio 1919 e salvo per le disposizioni di cui agli articoli 55, 59 e 62 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, le quali avranno effetto dalla data della pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Art. 13.

Con decreto del ministro del tesoro, saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria, il commercio, il lavoro, gli approvvigionamenti ed i consumi alimentari, le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto,

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ABBIATE — SCHANZER.

Visto, Il guardasigilli: FALCIONI.

TABELLA dei gradi e degli stipendi per il personale dell'Amministrazione metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi, allegata al R. decreto-legge 3 giugno 1920, n. 794.

Denominazione dei gradi	Numero dei posti	Periodi stabiliti per l'aumento progressivo degli stipendi	Stipendi progressivi	Anni nei quali si maturano gli stipendi progressivi nei gradi
Funzionari:				
Ispettori	6	—	9,500	—
		5	10,500	5°
		5	11,500	10°
		5	12,200	15°
Ufficiali metrici capi	30	—	8,000	—
		5	9,000	5°
		5	9,800	10°
		5	10,500	15°
Ufficiali metrici	131	—	4,000	—
		5	4,800	5°
		5	5,600	10°
		5	6,400	15°
		4	7,200	19°
		4	7,800	23°
		5	8,400	28°
		5	9,000	33°
		5	9,600	38°
Personale subalterno:				
Bollatori uscieri	12	—	2,500	—
		4	2,[illegible]00	4°
		4	3,100	8°
		4	3,400	12°
		4	3,700	16°
		4	4,000	20°

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro per l'industria, il commercio, il lavoro, gli approvvigionamenti ed i consumi alimentari: ABBIATE.

Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Il numero 796 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 marzo 1920, n. 350;
Visto il R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1893;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo numero 251-*quinquies*: « Somme da corrispondersi ai Comuni a titolo di differenza, ecc. », dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1919-920) è aumentato della somma di lire trenta-milioni (L. 30 000 000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

Il numero 797 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 marzo 1920, n. 350;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire centomila (L. 100 000), come concorso dello Stato nelle spese per la XII Esposizione internazionale d'arte, da tenersi nella città di Venezia nel 1920.

La indicata somma è inscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica, per l'esercizio in corso, al capitolo di nuova istituzione n. 144-VII « Concorso dello Stato per la XII Esposizione internazionale d'arte da tenersi nella città di Venezia nel 1920 ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — TORRE.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

Il numero 799 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 marzo 1920, n. 350;
Visti il testo unico di legge approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, e il decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 193-*bis*: « Somma occorrente per il pagamento in contanti delle indennità per il risarcimento dei danni di guerra, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1919-920, è aumentato della somma di lire cinquantamilioni (L. 50.000.000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, e andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

Il numero 800 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 marzo 1920, n. 350;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1919-920, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

TABELLA di variazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1919-920.

Capitolo		Importo
Cap. n. 93 Spese per i servizi del tesoro all'estero, ecc.	+	120,000 —
Cap. n. 198 (Modificata la denominazione). Corresponsione all'Istituto di Santo Spirito ed agli Ospedali riuniti di Roma a pareggio del fabbisogno annuale (legge 8 luglio 1903, n. 321, e regolamento 5 marzo 1905, n. 186, art. 8 della legge 18 giugno 1908, n. 286, e art. 2 del R. decreto 18 aprile 1920, n. 481)	+	1,500,000 —
Cap. n. 198-*bis* (Di nuova istituzione). Concorso straordinario dello Stato a pareggio di bilancio nella spesa dipendente da miglioramenti economici al personale del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma (art. 3 del R. decreto 18 aprile 1920, n. 481)	+	1,600,000 —
Cap. n. 200 (Modificata la denominazione). Concorso dello Stato da corrispondersi al Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma in ragione di L. 6,50 per ciascuna degenza in più verificatasi in confronto delle degenze del 1906 ai sensi ed alle condizioni indicate nell'art. 2 del R. decreto 18 aprile 1920, n. 481		—
Totale delle maggiori assegnazioni		3,220,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Il numero **801** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 marzo 1920, n. 350;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1919-920, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella firmata, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, e andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

TABELLA di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1919-920.

Capitolo	Importo
Cap. n. 26. Interessi di somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato	20,000,000 —
Cap. n. 62. Spese casuali della presidenza del Consiglio dei ministri	60,000 —
Cap. n. 76. Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	290,000 —
Cap. n. 83. Spese d'ufficio delle Delegazioni del tesoro	6,000 —
Cap. n. 104. Spese postali	8,000 —
Cap. n. 105. Spese di stampa - Provvista di carta, ecc.	300,000 —
Cap. n. 108. Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai gabinetti	8,000 —
Cap. n. 130. Spese generali, macchine e materie prime, ecc.	2,000,000 —
Cap. n. 225-XVIII. Quota a carico dell'Italia nelle spese per la costituzione, ecc.	34,500 —
Cap. n. 276. (Capitolo aggiunto) (In conto competenza). Compensi al personale dipendente dalla Direzione generale del tesoro per lavoro straordinario, ecc.	35,000 —
	22,741,500 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Il numero **802** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 marzo 1920, n. 350;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1919-920, è istituito il capitolo n. 253-*quater* « Anticipazione all'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie per il pagamento delle anticipazioni ai danneggiati di guerra aventi titolo all'indennizzo da parte dello Stato (art. 6 del Regio decreto 24 marzo 1919, n. 497) », con lo stanziamento della somma di lire cinquantamilioni (L. 50.000.000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

Il numero 803 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 marzo 1920, n. 350;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello par gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1919-920, sono introdotte le seguenti variazioni:

Cap. n. 20. Viaggi in corriere e trasporti di pieghi e casse per l'estero . . . . + 50,000 —
Cap. n. 44-VII (Modificata la denominazione). « Assegnazioni a favore del Commissariato per l'emigrazione per le spese relative alla rappresentanza dell'Italia alle conferenze annuali del lavoro in Washington ed in Genova » . . . . + 300,000 —
Totale delle maggiori assegnazioni 350,000 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — SCIALOJA.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

Il numero 807 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 marzo 1920, n. 350;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1919-920, sono introdotte le seguenti variazioni:

Cap. n. 112. (Modificata la denominazione). « Stipendio ai consiglieri di Stato collocati fuori ruolo » . . . . + 2,430 —
Cap. n. 124-x. (Di nuova istituzione) « Somma dovuta, come da atto di transazione 21 febbraio 1920, ai signori Salvatore e Giuseppe Attanasio, quali cessionari della signora Sofia Vallimoto, per risarcimento di danni in dipendenza della mancata prestazione d'opera da parte di condannati nell'isola di Santo Stefano » . . . . + 90,000 —
Totale delle maggiori assegnazioni . . 92,430 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

Il numero 808 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 marzo 1920, n. 350;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Allo stanziamento del capitolo n. 104 « Servizio delle manifatture carcerarie - Provvista di materie prime, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1919-920 è apportato l'aumento di lire due milioni (L. 2,000,000).
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

Il numero 823 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 marzo 1920, n. 350;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, il commercio ed il lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero

per l'industria, il commercio ed il lavoro, per l'esercizio finanziario 1919-920, sono apportate le seguenti variazioni:

Cap. n. 46. Acquisto, manutenzione e riparazione di materiale, ecc. (Servizio metrico e del saggio) . . . . + 15,000 —

Cap. n. 77-*quater* (Nuovo). Spese di ogni genere per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione del « Tourismo » e della « Città di acque », che sarà tenuta in Monaco nel 1920 e per partecipazione al Congresso indetto per favorire lo sviluppo delle stazioni idrominerali, balnearie, climatiche ed alpine delle nazioni alleate . . . . + 50,000 —

Cap. n. 78-*quater*. Pagamento degli interessi al saggio del 4 0/0 sui mutui concessi, ecc., per acquisto di edifici scolastici ed officine, ecc. + 200,000 —

Cap. n. 88 (Capitolo aggiunto). Somma da versarsi al fondo per la disoccupazione involontaria, ecc. . . . . + 10,000,000 —

Art. 2.

L'annualità di L. 40.000.000 da inscriversi ai sensi dell'art 23 (n. 3) del R decreto 19 ottobre 1919, n 2214, nello stato di previsione del Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro, per l'esercizio 1920-921, per la costituzione di un fondo nazionale per la disoccupazione involontaria è ridotta a L. 30.000.000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 759 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970;

Visto l'art. 7, terzo comma, del R. decreto 26 febbraio 1920, n 219;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le tabelle annesse al presente decreto, viste, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, per la determinazione dell'annualità vitalizia corrispondente alla indennità per una sola volta percepita dagli aventi diritto agli assegni vitalizi di cui all'articolo 7 del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219, da detrarsi dall'importo della pensione minima allo scopo di stabilire il limite superiore degli assegni vitalizi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI

TABELLE per la determinazione dell'annualità vitalizia corrispondente alla indennità per una sola volta, giusta l'art. 7, terzo comma, del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219.

Norme per l'applicazione delle tabelle.

L'età degli assegnatari della indennità per una sola volta, da riferirsi all'epoca da cui decorre il pagamento dell'assegno vitalizio, si valuta con la norma indicata all'art. 176 del testo unico di legge, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

L'annualità vitalizia corrispondente all'indennità per una sola volta percepita si determina moltiplicando l'importo dell'indennità per il coefficiente delle unite tabelle relativo all'età dell'assegnatario determinata con la norma precedente.

Nel caso di indennità percepite da gruppi di orfani, le annualità vitalizie corrispondenti alla indennità, da riferirsi a ciascun orfano, si otterranno moltiplicando il coefficiente della tabella per la aliquota di indennità riferibile a ciascun orfano.

Tabella n. 1.

TABELLA per la determinazione dell'annualità vitalizia corrispondente all'indennità per una sola volta percepita dall'impiegato collocato a riposo per infermità o per età avanzata.

(Tavola di eliminazione complessiva dei pensionati civili dello Stato, 1903-1912, raccordata con quella dei pensionati civili e militari 1882-892).

Saggio d'interesse 4,25 0/0

Età dell'impiegato	Annualità vitalizia corrispondente ad una lira d'indennità percepita	Età dell'impiegato	Annualità vitalizia corrispondente ad una lira d'indennità percepita	Età dell'impiegato	Annualità vitalizia corrispondente ad una lira d'indennità percepita	Età dell'impiegato	Annualità vitalizia corrispondente ad una lira d'indennità percepita
20	0.05787	34	0.06563	48	0.08140	62	0.11500
21	0.05826	35	0.06642	49	0.08303	63	0.11857
22	0.05868	36	0.06724	50	0.08476	64	0.12235
23	0.05911	37	0.06812	51	0.08658	65	0.12641
24	0.05957	38	0.06904	52	0.08850	66	0.13075
25	0.06005	39	0.07000	53	0.09054	67	0.13539
26	0.06055	40	0.07102	54	0.09270	68	0.14041
27	0.06108	41	0.07209	55	0.09497	69	0.14584
28	0.06164	42	0.07322	56	0.09737	70	0.15175
29	0.06223	43	0.07441	57	0.09992	71	0.15815
30	0.06284	44	0.07566	58	0.10261	72	0.16493
31	0.06349	45	0.07698	59	0.10545	73	0.17218
32	0.06417	46	0.07838	60	0.10845	74	0.17992
33	0.06488	47	0.07985	61	0.11163	≥ 75	0.18811

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Tabella n. 2.

TABELLA per la determinazione dell'annualità vitalizia corrispondente all'indennità per una sola volta percepita dalla vedova.

(Tavola di eliminazione complessiva delle vedove pensionate dallo Stato 1903-912).

Saggio d'interesse 4,25 0/0

Età della vedova	Annualità vitalizia corrispondente ad una lira d'indennità percepita	Età della vedova	Annualità vitalizia corrispondente ad una lira d'indennità percepita	Età della vedova	Annualità vitalizia corrispondente ad una lira d'indennità percepita	Età della vedova	Annualità vitalizia corrispondente ad una lira d'indennità percepita
20	0.09704	34	0.06561	48	0.07071	62	0.09901
21	0.09270	35	0.06530	49	0.07182	63	0.10239
22	0.08871	36	0.06510	50	0.07304	64	0.10602
23	0.08505	37	0.06502	51	0.07437	65	0.10995
24	0.08173	38	0.06504	52	0.07582	66	0.11418
25	0.07874	39	0.06516	53	0.07741	67	0.11875
26	0.07607	40	0.06538	54	0.07914	68	0.12367
27	0.07374	41	0.06569	55	0.08103	69	0.12902
28	0.07172	42	0.06611	56	0.08307	70	0.13483
29	0.07002	43	0.06662	57	0.08528	71	0.14106
30	0.06863	44	0.06724	58	0.08766	72	0.14778
31	0.06754	45	0.06796	59	0.09020	73	0.15497
32	0.06670	46	0.06878	60	0.09294	74	0.16263
33	0.06607	47	0.06969	61	0.09587	≥ 75	0.17082

Per gli orfani maggiorenni inabili al lavoro valgono i coefficienti della tabella n. 1 se maschi, della presente tabella n. 2 se femmine.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Tabella n. 3

TABELLA per la determinazione dell'annualità vitalizia corrispondente all'indennità per una sola volta percepita dagli orfani minorenni.

(Tavola di eliminazione degli orfani dei ferrovieri italiani 1902-914).

Saggio d'interesse 4,25 0/0

Età dell'orfano	Annualità vitalizia corrispondente ad una lira d'indennità percepita	Età dell'orfano	Annualità vitalizia corrispondente ad una lira d'indennità percepita	Età dell'orfano	Annualità vitalizia corrispondente ad una lira d'indennità percepita	Età dell'orfano	Annualità vitalizia corrispondente ad una lira d'indennità percepita
0	0.08479	6	0.09257	12	0.13725	18	0.36636
1	0.08249	7	0.09712	13	0.15154	19	0.53697
2	0.08222	8	0.10241	14	0.16998	20	1.04303
3	0.08341	9	0.10891	15	0.19447		
4	0.08579	10	0.11658	16	0.22889		
5	0.08878	11	0.12586	17	0.28063		

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Il numero 772 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 17 del decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, concernente l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia;

Veduta l'istanza in data 21 marzo 1920 presentata dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali per ottenere l'approvazione Sovrana del nuovo testo di statuto deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta dell'8 marzo 1920;

Veduto il testo del nuovo statuto;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il nuovo statuto della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, composto di quarantotto articoli, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

ABBIATE.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

STATUTO

della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali in esecuzione del decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603.

TITOLO I.

Costituzione, sede e organi centrali della Cassa nazionale.

Art. 1.

La Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, istituita con la legge 17 luglio 1898, n. 350, assume la denominazione di Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, per effetto del decreto-legge 21 aprile 1819, n. 603, ed è costituita in ente morale autonomo con una propria rappresentanza ed una propria amministrazione distinta da quella dello Stato. Essa ha la sua sede centrale in Roma.

La Cassa nazionale per le assicurazioni sociali è regolata dal decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, dalla legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376, per la parte che non è stata modificata dal predetto decreto-legge, dal regolamento 29 febbraio 1920, n. 245, e dal presente statuto.

Essa è posta sotto la vigilanza del Ministero per l'industria, commercio e lavoro.

Art. 2.

Sono organi centrali della Cassa nazionale:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Comitato esecutivo;

c) la Direzione generale;

d) il Collegio dei sindaci.

TITOLO II.

Consiglio di amministrazione.

Art. 3.

Il Consiglio di amministrazione, come dispone l'art. 15 del decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, è costituito con R. decreto promosso dai ministri per l'industria, commercio e lavoro e per il tesoro. Esso è composto:

1° del presidente, che potrà essere scelto tra i componenti del Consiglio, di cui ai numeri seguenti, o tra persone estranee;

2° di sei rappresentanti dei datori di lavoro e otto rappresentanti degli assicurati obbligatori, designati gli uni e gli altri dalle rispettive principali organizzazioni, con le norme stabilite nel regolamento 29 febbraio 1920, n. 245, tenute presenti le diverse categorie professionali degli assicurati;

3° di due rappresentanti degli assicurati facoltativi, di cui uno designato dalle Società di mutuo soccorso, cooperative di consumo, di produzione e lavoro e congeneri associazioni che abbiano inscritto collettivamente i propri soci alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, e l'altro scelto dal ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro in una terna proposta dal Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale;

4° di cinque membri scelti tra persone particolarmente competenti nella materia delle assicurazioni sociali designati dai ministri per l'industria, commercio e lavoro e per il tesoro;

5° di un funzionario per ciascuno dei Ministeri per l'industria, commercio e lavoro e per il tesoro designati dai rispettivi ministri;

6° del direttore generale dell'Istituto nazionale delle Assicurazioni;

7° del direttore generale della Cassa nazionale di Assicurazione per gli infortuni;

8° del direttore generale degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione nomina nel proprio seno due vice-presidenti, di cui uno scelto fra i rappresentanti dei datori di lavoro e l'altro fra i rappresentanti degli assicurati.

Art. 5.

Il presidente e gli altri componenti il Consiglio di amministrazione, ad eccezione dei membri di cui ai numeri 6, 7 e 8 dell'articolo 3, durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Essi, allo scadere di ogni quadriennio, cessano dalle funzioni ancorchè, per qualsiasi causa, fossero stati nominati nel corso del quadriennio.

I vice-presidenti durano pure in carica per un quadriennio, ed in ogni caso cessano dalla carica con lo scadere dall'ufficio di consigliere di amministrazione.

Art. 6.

La retribuzione, le medaglie di presenza e le indennità di viaggio e di soggiorno, spettanti ai consiglieri di amministrazione, sono stabilite con Regio decreto.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione si aduna ordinariamente ogni due mesi, o, quando occorra, in termine più breve, per invito del presidente, o per deliberazione del Comitato esecutivo. Esso deve essere altresì convocato quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei membri del Consiglio in carica.

L'avviso di convocazione con l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno deve essere spedito ai consiglieri, salvo i casi di urgenza, almeno otto giorni prima del giorno fissato per la riunione.

Nei casi d'urgenza l'avviso di convocazione, con la sommaria indicazione degli argomenti da trattare, deve essere diramato per telegramma almeno quattro giorni avanti quello dell'adunanza.

Art. 8.

Salvo il disposto dell'art. 47 relativo alle modificazioni del presente statuto, per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza di almeno la metà più uno dei membri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 9.

Le funzioni di segretario nelle adunanze del Consiglio sono tenute da un funzionario della Cassa nazionale designato dal Consiglio stesso, con quell'assegno annuale che sarà da questo stabilito su proposta del Comitato esecutivo.

Nelle adunanze che il Consiglio delibera di tenere riservate, il verbale può essere compilato da un consigliere designato di volta in volta dal Consiglio.

I verbali sono approvati dal Comitato esecutivo.

Le deliberazioni hanno immediata forza esecutiva.

Art. 10.

Trattandosi di deliberazioni relative ad impiego di fondi, i singoli componenti del Consiglio debbono astenersi dal voto quando si tratti di operazioni nelle quali possono essere interessati.

Art. 11.

Spetta al Consiglio di amministrazione:

1° predisporre lo statuto organico della Cassa nazionale e promuovere le eventuali modificazioni di esso;

2° nominare i due vice-presidenti e il membro del Consiglio scelto fra i rappresentanti degli assicurati che deve far parte del Comitato esecutivo;

3° approvare le tariffe per la liquidazione delle rendite vitalizie relative ai versamenti facoltativi;

4° stabilire, ove lo ritenga opportuno, un sistema di versamento dei contributi facoltativi per mezzo di marche;

5° deliberare la istituzione di una tessera famigliare per i coloni e gli affittuari;

6° promuovere la costituzione degli Istituti provinciali di previdenza sociale e provvedere al loro regolare funzionamento a norma del decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, e dei rispettivi regolamenti; indicare le deliberazioni dei Comitati direttivi degli Istituti stessi che, ai termini dell'art. 24 del regolamento 29 febbraio 1920, n. 245, possono avere immediata esecuzione;

7° determinare le norme generali con le quali gli istituti provinciali di previdenza sociale possono, a norma dell'art. 35 del regolamento 29 febbraio 1920, n. 245, sostituire alle effettive competenze accessorie d'importo variabile corrisposte agli assicurati altre d'importo costante e mediamente equivalente;

8° stabilire le norme e la misura dell'aggio per il servizio di vendita delle marche, previ accordi con il Ministero delle poste e dei telegrafi e con quello delle finanze, per la rispettiva competenza, in quanto tale servizio sia fatto dagli uffici postali e dagli uffici del registro;

9° deliberare e stabilire i criteri di massima sull'impiego dei fondi, in conformità del decreto-legge e del regolamento;

10° deliberare sui bilanci;

11° deliberare il concorso della Cassa nazionale per gli scopi indicati ai nn. 1 e 2 dell'art. 79 del regolamento 29 febbraio 1920, n. 245, ed approvare le convenzioni prevedute nell'ultimo comma di quello stesso articolo;

12° prendere in esame e deliberare sulle risultanze delle indagini e degli accertamenti tecnici che gli saranno sottoposti dal Comitato esecutivo;

13° stabilire le norme per l'assunzione del personale e le relative retribuzioni; procedere alla nomina degli impiegati di ruolo e deliberare sui ricorsi nei casi di loro licenziamento; deliberare sulla dispensa dal servizio dei capi servizio;

14° deliberare le norme da concordare col ministro per l'indu-

stria, il commercio e il lavoro per la nomina delle persone delegate dalla Cassa nazionale ad eseguire ispezioni e per il coordinamento ed il collegamento tra il servizio di ispezione da parte di questi delegati della Cassa nazionale e quello affidato agli ispettori governativi;

15° deliberare sui regolamenti interni di amministrazione, sulla istituzione e sulle norme generali dei vari servizi;

16° prendere le deliberazioni e procedere alle nomine riguardanti l'amministrazione delle gestioni annesse alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali;

17° deliberare sulle proposte che gli saranno presentate dal Comitato esecutivo o dai singoli consiglieri;

18° esercitare tutte le altre funzioni ad esso demandate dal testo unico di legge 30 maggio 1907, n. 376, in quanto non sia stato modificato dal decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, dallo stesso decreto legge 21 aprile 1919, n. 603, dal suo regolamento e dal presente statuto.

Art. 12.

Il presidente ha la legale rappresentanza della Cassa nazionale.

Art. 13.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne assume l'ufficio, a tutti gli effetti, uno dei vice-presidenti designato per turno dal Comitato esecutivo.

Quando anche i vice presidenti siano assenti o impediti, tiene l'ufficio il consigliere più anziano di età presente in Roma.

TITOLO III.

Comitato esecutivo.

Art. 14.

Il Comitato esecutivo, come dispone l'art. 18 del decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, è composto del presidente, dei due vice presidenti, dei due consiglieri rappresentanti rispettivamente i Ministeri per l'industria, commercio e lavoro e per il tesoro, del consigliere eletto dal Consiglio fra i rappresentanti degli assicurati, e del direttore generale.

Art. 15.

Il Comitato esecutivo resta in carica per la stessa durata del Consiglio.

Esso provvede:

1° alla gestione ordinaria della Cassa nazionale in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

2° all'accoglimento delle domande per le inscrizioni facoltative che gli saranno sottoposte dal direttore generale;

3° all'investimento dei fondi, secondo le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione;

4° all'accoglimento delle domande per cancellazione o riduzione delle ipoteche inscritte a garanzia dei mutui concessi dalla Cassa nazionale;

5° alla dispensa dal servizio degli impiegati di ruolo, eccezione fatta per i capi servizio; all'assunzione in servizio e al licenziamento degli impiegati straordinari e dei salariati;

6° alla sospensione degli impiegati e dei salariati;

7° al regolare funzionamento degli istituti provinciali di previdenza sociale;

8° alla designazione delle persone incaricate di eseguire le ispezioni a termini dell'art. 43 del decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603;

9° allo svincolo delle cauzioni;

10° alla liquidazione delle pensioni di invalidità nei casi che gli saranno sottoposti dal direttore generale o su ricorsi diretti allo stesso Comitato esecutivo;

11° a deliberare su rifiuto definitivo della pensione di invalidità nei casi previsti dall'art. 117 del regolamento 29 febbraio 1920, n. 245, o sui ricorsi per sospensione o revoca della pensione di invalidità di cui all'art. 124 dello stesso regolamento;

12° a decidere sui ricorsi contro le decisioni dei Comitati direttivi degli Istituti provinciali di previdenza sociale relative alla sospensione della pensione o alla revoca della quota di pensione a carico dello Stato nei casi di condanna penale o di rinunzia alla cittadinanza italiana preveduti negli articoli 125 e 126 del regolamento 29 febbraio 1920, n. 245;

13° all'esame delle risultanze delle indagini e degli accertamenti tecnici eseguiti dalla Direzione generale, riferendone al Consiglio di amministrazione per i conseguenti provvedimenti;

14° in merito ad ogni argomento che abbia carattere di urgenza, riferendone al Consiglio di amministrazione nella sua prima adunanza;

15° a tutti gli altri oggetti che non siano espressamente riservati alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, salvo riferirne allo stesso Consiglio per la ratifica nella sua prima adunanza e a quelli che siano dal Consiglio d'amministrazione specificatamente deferiti al Comitato esecutivo.

Art. 16.

Il Comitato esecutivo si riunisce normalmente due volte in ciascun mese ed è presieduto dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno quattro membri.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti dei presenti. A parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 17.

Le funzioni di segretario del Comitato esecutivo sono tenute dal funzionario designato dal Consiglio di amministrazione come segretario del Consiglio stesso.

Nelle adunanze che il Comitato stabilisce di tenere riservate, il verbale può essere compilato da un membro del Comitato, designato di volta in volta dal Comitato stesso.

I verbali sono letti ed approvati nella successiva tornata del Comitato.

TITOLO IV.

Direzione generale.

Art. 18.

Il direttore generale è nominato con R. decreto promosso dai ministri per l'industria, commercio e lavoro e per il tesoro e non può essere rimosso nè sospeso dall'ufficio altrimenti che con decreto Reale su proposta dei predetti ministri.

Lo stipendio e le indennità da corrispondersi al direttore generale sono deliberate dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Comitato esecutivo.

Esso è membro di diritto del Comitato esecutivo ed interviene alle sedute del Consiglio di amministrazione con voto consultivo.

Art. 19.

Il vice-direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Comitato esecutivo, il quale proporrà al Consiglio anche la misura dello stipendio e delle indennità da corrispondersi al predetto funzionario.

Il vice-direttore generale sostituisce il direttore generale nei casi di assenza o di impedimento ed esercita tutte quelle attribuzioni che gli sono affidate dal direttore generale.

Art. 20.

Al direttore generale e al vice direttore generale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge testo unico 22 novembre 1908, n. 693, sullo stato degli impiegati civili.

Art. 21.

Il direttore generale è a capo di tutti i servizi centrali e provin-

ciali della Cassa nazionale; sovraintende a tutto il personale della Cassa stessa e ne cura la disciplina; provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo; riferisce al presidente, al Comitato esecutivo, ed al Consiglio di amministrazione sugli oggetti di rispettiva competenza.

Il direttore generale firma la corrispondenza ordinaria, le dichiarazioni e i documenti riguardanti la gestione della Cassa nazionale; controfirma gli atti e i documenti firmati dal presidente, che importano impegno per la Cassa nazionale.

Art. 22.

Il direttore generale deve presentare annualmente, con il rendiconto consultivo, una relazione sull'andamento generale della Cassa nazionale.

Art. 23.

L'ordinamento e la ripartizione dei servizi sono stabiliti da un regolamento interno deliberato dal Consiglio di amministrazione.

TITOLO V.

Collegio dei sindaci.

Art. 24.

Il Collegio dei sindaci è costituito da un consigliere della Corte dei conti, designato annualmente dal presidente della Corte, da un funzionario del Ministero per l'industria, commercio e lavoro, e da un funzionario del Ministero per il tesoro, designati annualmente dai rispettivi ministri.

Per ciascuno dei sindaci effettivi è nominato un sindaco supplente, il quale sostituisce il sindaco della rispettiva categoria in caso di assenza o di impedimento.

Art. 25.

Il modo e la misura della retribuzione dei sindaci sono determinati con Regio decreto promosso dai ministri per l'industria, il commercio ed il lavoro e per il tesoro.

Art. 26.

I sindaci sono invitati ad assistere alle sedute del Consiglio di amministrazione.

Art. 27.

I sindaci devono:

a) rivedere e controllare le scritture contabili;

b) fare ispezioni e riscontri di cassa;

c) rivedere il rendiconto annuale consuntivo della Cassa nazionale e riferirne al Comitato esecutivo ed al Consiglio di amministrazione;

d) vigilare sulla applicazione delle disposizioni del decreto-legge, del relativo regolamento, del presente statuto e sulla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

TITOLO VI.

Organi locali della Cassa nazionale.

Art. 28.

Sono organi locali della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali gli Istituti provinciali di previdenza sociale, di cui all'art. 20 del decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, e le istituzioni che siano incaricate della rappresentanza della Cassa e dell'ufficio di sedi secondarie.

Art. 29.

Gli Istituti di previdenza sociale sono costituiti e funzionano secondo le norme stabilite dal regolamento 29 febbraio 1920, n. 245, e secondo quelle determinate dal loro Comitato direttivo ed approvate dal Comitato esecutivo della Cassa nazionale.

Essi sono costituiti, di regola, in ogni Provincia. Possono essere riunite più Provincie nella circoscrizione di un unico Istituto di previdenza, come pure possono essere costituiti in una stessa Provincia due o più Istituti di previdenza sociale.

Art. 30.

Gli impiegati assegnati all'Istituto di previdenza sociale ai termini dell'art. 22 del decreto-legge, nè costituiscono l'ufficio amministrativo, al quale sovrintende, secondo le norme fissate dal regolamento interno della Cassa nazionale, il Comitato direttivo.

Art. 31.

Le deliberazioni del Comitato direttivo devono, entro tre giorni, essere comunicate in copia alla sede centrale della Cassa nazionale, e, salvo quelle indicate dal Consiglio di amministrazione della Cassa stessa ai termini dell'art. 11, n. 6, diventano esecutive solo dopo trascorsi quindici giorni da tale comunicazione.

Il Comitato esecutivo della Cassa nazionale ha facoltà, con decisione motivata, di porre il veto alla esecuzione delle deliberazioni che ritenga contrarie al decreto-legge, al regolamento, allo statuto o all'interesse generale dell'istituzione; e il veto ha senz'altro effetto sospensivo dell'esecuzione della deliberazione, nonostante l'eventuale ricorso di cui al comma seguente.

Contro la decisione del Comitato esecutivo, il Comitato direttivo dell'Istituto ha facoltà di ricorrere al Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale entro un mese dal giorno in cui essa gli sia notificata.

La decisione del Consiglio di amministrazione è definitiva.

Art. 32.

Entro il mese di ottobre di ciascun anno i Comitati direttivi degli Istituti di previdenza sociale trasmettono alla sede centrale della Cassa nazionale il bilancio preventivo dell'anno seguente e nel primo trimestre di ogni anno le trasmettono il rendiconto consuntivo dell'anno precedente.

Nell'ultimo bimestre di ogni anno il Comitato esecutivo della Cassa nazionale prende in esame i bilanci preventivi, e non oltre il bimestre aprile-maggio i rendiconti consuntivi degli Istituti di previdenza sociale per gli effetti di cui all'art. 25 del regolamento 29 febbraio 1920, n. 245.

Art. 33.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale ha facoltà di proporre al ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro lo scioglimento dei Comitati direttivi degli Istituti di previdenza sociale nei casi preveduti nell'art. 26 del regolamento 29 febbraio 1920, n. 245.

Art. 34.

Le istituzioni che siano incaricate della rappresentanza della Cassa nazionale o dell'ufficio di sedi secondarie di essa funzionano con le attribuzioni e le norme che saranno stabilite nel regolamento interno della Cassa nazionale.

Art. 35.

Nelle colonie di diretto dominio possono essere istituite sedi succursali o agenzie della Cassa nazionale per deliberazione del Consiglio di amministrazione, previ accordi col Ministero per le colonie.

Il Consiglio di amministrazione, previ accordi col Ministero per gli affari esteri, può deliberare la istituzione di rappresentanze della Cassa nazionale all'estero.

TITOLO VII.

Impiegati e salariati della Cassa nazionale.

Art. 36.

Il regolamento per il personale, da approvarsi dal Consiglio di amministrazione, stabilisce lo stato giuridico ed economico degli impiegati e dei salariati della Cassa nazionale.

TITOLO VIII.

Impiego dei fondi.

Art. 37.

Il Consiglio di amministrazione delibera sull'impiego dei fondi

della Cassa nazionale, in conformità alle norme ed ai limiti fissati dal regolamento 29 febbraio 1920, n. 245.

Art. 38.

I capitali disponibili della Cassa nazionale sono impiegati:

1° in titoli del Debito pubblico del Regno d'Italia;

2° in titoli d'altra specie emessi o garantiti dallo Stato;

3° in sovvenzioni e in acquisto di annualità di Stato per la costruzione di ferrovie e di altre opere pubbliche;

4° in cartelle emesse dagli Istituti autorizzati ad esercitare il Credito fondiario;

5° in prestiti alle Provincie, ai Comuni e loro Consorzi, ai Consorzi di bonifica e di irrigazione e a quelli per le opere idrauliche della terza categoria, con le stesse garanzie stabilite per la Cassa dei depositi e prestiti;

6° in depositi fruttiferi presso la Cassa dei depositi e prestiti, presso Istituti di emissione o di risparmio, e presso l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione;

7° in acquisto di beni immobili urbani per un importo non eccedente un decimo dell'ammontare complessivo dei fondi della Cassa nazionale;

8° in mutui fruttiferi per gli scopi nell'art. 79, primo comma, del regolamento 29 febbraio 1920, n. 245; in mutui fruttiferi per la costruzione di case popolari, ed in partecipazioni al capitale costitutivo di Istituti od Enti morali per l'incremento delle case popolari e della cooperazione, nei limiti di legge;

9° in tutti gli altri modi che sono o saranno stabiliti ed autorizzati con legge o con R. decreto.

Art. 39.

Il Consiglio di amministrazione stabilirà le norme per il servizio di cassa e per la custodia dei valori, in relazione alle esigenze dei servizi e all'ordinamento della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Art. 40.

L'acquisto, l'alienazione e la permuta di beni immobili urbani devono effettuarsi per deliberazione del Consiglio di amministrazione, su proposta del Comitato esecutivo.

Art. 41.

Le norme per l'impiego dei fondi propri della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali valgono anche per l'impiego dei fondi delle gestioni annesse alla Cassa medesima.

TITOLO IX.

Esercizio finanziario e bilanci.

Art. 42.

L'esercizio finanziario della Cassa nazionale comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio si compila il rendiconto consuntivo.

Art. 43.

Nel mese di novembre di ciascun anno il Comitato esecutivo prepara la previsione delle spese del successivo esercizio, e nel mese di dicembre la sottopone alla deliberazione del Consiglio d'amministrazione.

Art. 44.

Il rendiconto consuntivo deve essere presentato dal direttore generale al Comitato esecutivo non più tardi del 30 giugno di ogni anno. Dopo l'esame e l'approvazione del Comitato esecutivo, il rendiconto è rimesso ai sindaci che ne devono riferire, nel termine di trenta giorni, al Comitato esecutivo ed al Consiglio di amministrazione.

Art. 45.

Il rendiconto consuntivo, dopo l'approvazione del Consiglio di amministrazione, deve essere trasmesso ai Ministeri per l'industria, commercio e lavoro e per il tesoro.

Art. 46.

La Direzione generale della Cassa nazionale alla fine di ciascun quinquennio, a decorrere dal 1° gennaio 1920, sottopone all'esame e all'approvazione prima del Comitato esecutivo e poi del Consiglio di amministrazione i risultati della revisione delle basi tecniche dell'assicurazione obbligatoria, eseguita a norma dell'art. 32 del regolamento 29 febbraio 1920, n. 245, e la relazione sulle assegnazioni e sui pagamenti effettuati per conto dello Stato e sulle previsioni intorno agli oneri eventuali a carico dello Stato.

Sottopone pure all'approvazione del Comitato esecutivo e del Consiglio di amministrazione i bilanci tecnici del fondo delle rendite vitalizie ed i risultati delle revisioni tecniche periodiche del fondo versamenti facoltativi da eseguire almeno ogni cinque anni a norma dell'art. 32 del regolamento predetto.

TITOLO X.

Riforma dello statuto della Cassa nazionale.

Art. 47.

Per la validità delle deliberazioni concernenti le eventuali modificazioni del presente statuto occorre la presenza dei due terzi dei membri del Consiglio d'amministrazione in carica, e il voto favorevole della metà più uno dei membri componenti il Consiglio stesso.

Disposizione transitoria.

Art. 48.

Per la prima formazione del Consiglio di amministrazione, i componenti di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 15 del decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, saranno scelti nelle forme stabilite dall'articolo medesimo.

La prima rinnovazione del Consiglio di amministrazione avrà luogo nel mese di dicembre 1923, con decorrenza dal 1° gennaio 1924.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro: ABBIATE.

Il numero 813 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, ed il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205;

Visti i RR. decreti 2 luglio 1908, n. 325 e 8 giugno 1911, n. 937, relativi rispettivamente agli ordinamenti giudiziari dell'Eritrea e della Somalia;

Visti i decreti Luogotenenziali 21 febbraio 1919, n. 160 e 4 luglio 1919 n. 1083, contenenti norme per l'applicazione della condanna condizionale, della libertà provvisoria e della liberazione condizionale nei procedimenti avanti i tribunali militari;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello della guerra;

Uditi i governatori della Colonia eritrea e della Somalia italiana;

Udito il Consiglio coloniale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono estese all'Eritrea ed alla Somalia in quanto

applicabili le disposizioni del decreto Luogotenenziale 21 febbraio 1919, n. 160 dagli articoli 1 a 4 compreso, modificate dal capoverso dell'art. 9 del decreto Luogotenenziale 4 luglio 1919, n. 1083, e relative all'applicazione della condanna condizionale, della libertà provvisoria e della liberazione condizionale nei procedimenti avanti i tribunali militari.

Il presente decreto entrerà in vigore in ciascuna colonia alla data di pubblicazione del testo italiano nel rispettivo Bollettino ufficiale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — RUINI — RODINÒ.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

Il numero 814 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268;
Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2397;
Vista la deliberazione del Consiglio d'amministrazione della R. scuola superiore di commercio di Venezia del 4 marzo;
Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per la industria, il commercio ed il lavoro e per gli approvvigionamenti e consumi alimentari;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il personale amministrativo stabile della R. scuola superiore di commercio di Venezia, comprende:
un segretario capo;
un segretario con funzioni di economo;
un segretario;
due applicati di segreteria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

ABBIATE.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

Il numero 815 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 17 agosto 1919, n. 1741;
Veduto il Nostro decreto 23 ottobre 1919, n. 1971;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 1 del Nostro decreto 17 agosto 1919, n. 1741, è sostituito il seguente:

« Gl'insegnamenti delle scuole universitarie di farmacia e ostetricia, annesse ai Regi licei di Aquila, Bari e Catanzaro, sono dati esclusivamente per incarico.

« Il professore incaricato è retribuito con l'indennità di L. 30 per ogni lezione effettivamente impartita.

« Tale indennità non può superare l'annua somma complessiva di L. 2100 ».

Art. 2.

Alla tabella annessa al Nostro decreto 17 agosto 1919, n. 1741, è sostituita quella allegata al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — LUZZATTI — TORRE.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

TABELLA.

Fondi per incarichi d'insegnamento	50,400 —
Fondo per gli assegni ai presidi dei Regi licei ai quali sono aggregate le scuole universitarie	1,800 —
Fondo per gli assegni ai professori incaricati di chimica farmaceutica, chimica generale e ostetricia	4,500 —
Fondo per retribuire il personale di segreteria tecnico e subalterno dei licei, per l'opera prestata in servizio delle scuole universitarie	2,000 —
	58,700 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della istruzione pubblica: TORRE.
Il ministro del tesoro: LUZZATTI.

Il numero 817 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268;
Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2397;
Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del R. Istituto superiore di studi commerciali di Roma del 19 gennaio 1920;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio, il lavoro e per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il personale amministrativo stabile del R. Istituto

superiore di studi commerciali di Roma, comprende:
un segretario capo;
due segretari;
due applicati di segreteria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

ABBIATE.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

Il numero 818 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854;
Visto il regolamento 13 novembre 1919, n. 2431;
Visto il decreto Luogotenenziale 14 novembre 1915, n. 1786, con il quale la R. scuola media di commercio di Bari fu classificata scuola di 3° grado con il titolo di R. Istituto commerciale;
Vista la deliberazione del Consiglio d'amministrazione del R. Istituto commerciale di Bari in data 12 maggio 1920;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio, il lavoro e per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari;
Abbiamo decretato e decretiamo:
All'art. 1 del decreto Luogotenenziale 14 novembre 1915, n. 1786, è aggiunto il seguente comma:
« Il R. Istituto commerciale di Bari è autorizzato a rilasciare ai propri licenziati il titolo di ragioniere commerciale ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

ABBIATE.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI

Il numero 819 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854;
Visto il regolamento 13 novembre 1919, n. 2431;
Visto il decreto Luogotenenziale 2 gennaio 1916, numero 127, con il quale la R. scuola media di commercio di Brescia fu classificata scuola di terzo grado con il titolo di R. Istituto commerciale « Marino Ballini »;
Vista la deliberazione del Consiglio d'amministrazione del R. Istituto commerciale « Marino Ballini » di Brescia, in data 27 aprile 1920;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, e per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari;
Abbiamo decretato e decretiamo:
All'art. 1° del decreto Luogotenenziale 2 gennaio 1916, n. 127, è aggiunto il seguente comma:
Il R. Istituto commerciale « Marino Ballini » di Brescia, è autorizzato a rilasciare ai propri licenziati il titolo di ragioniere commerciale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 771. Regio decreto 27 maggio 1920, col quale sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, si approva il nuovo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza « Umberto I » per gli impiegati subalterni ed operai delle pubbliche Amministrazioni e loro orfani.

N. 785. Regio decreto 18 aprile 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, la Fondazione « Beatissimi voi », presso il Regio liceo-ginnasio G. B. Vico, di Chieti, è eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

N. 786. Regio decreto 11 aprile 1920, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, si autorizzano i comuni di Martis e di Nulvi ad accettare il lascito Fiori e se ne approva il relativo statuto organico.

N. 812. Regio decreto 27 maggio 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, la Colonia agricola Pontina di Sezze, avente lo scopo di ricoverare e mantenere orfani d'ambo i sessi del detto Comune, è eretta in ente morale.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 18 marzo 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di San Martino in Pensilis (Campobasso).

SIRE!

Nel luglio scorso si manifestarono nel comune di San Martino in Pensilis agitazioni, che, se ebbero come causa determinante il caro-viveri, furono effettivamente conseguenza del malcontento della popolazione contro l'Amministrazione comunale.

Una inchiesta disposta sull'andamento dei servizi comunali mise in luce varie gravi irregolarità e l'abbandono dei servizi stessi.

Il sindaco titolare si era disinteressato del Comune, lasciando fare ora all'uno ora all'altro degli assessori: intanto non si erano trascritte nei registri le deliberazioni del Consiglio dal 1916 e quelle della Giunta dal 1915, non erano stati compilati i bilanci 1918 e

1919 ed i ruoli delle tasse comunali non venivano preparati da oltre cinque anni.

Abbandonata la manutenzione dello strade interne, trascurata l'igiene, il dazio consumo non redditizio in proporzione alla potenzialità del Comune; incuria dell'Amministrazione nella riscossione di un credito di lire 4 mila verso il cessato appaltatore; nessun provvedimento atto a frenare l'ascesa dei prezzi e l'ingordigia dei negozianti e degli speculatori.

Tutto ciò aveva provocato un grave malessere nella cittadinanza, che è andato in seguito sempre più accentuandosi.

Contestati gli addebiti agli amministratori, questi non hanno mai dato risposta, per quanto ne venissero sollecitati, e recentemente 11 di essi hanno rassegnato le dimissioni, riducendosi il Consiglio a cinque soli rappresentanti.

Ed ora, di fronte al rinnovarsi delle agitazioni popolari, acuite dal fatto che l'Amministrazione nulla ha tentato per lenire la disoccupazione agraria, mentre il Comune è proprietario di un esteso latifondo, affittato a mitissimo canone, che viene invece reclamato da cooperative di lavoratori, ed in quote dagli agricoltori bisognosi e dagli smobilitati, si rende necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza dell'8 marzo, lo scioglimento del Consiglio comunale, anche per motivi di ordine pubblico, e la conversione in Regio del commissario prefettizio, che attende alla provvisoria gestione dell'azienda municipale.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Martino in Pensilis, in provincia di Campobasso, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Nicola Ardente, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di artiglieria.

(Ruolo combattente).

Con R. decreto del 1° aprile 1920:

I seguenti ufficiali sono nominati sottotenenti in servizio attivo permanente nell'arma d'artiglieria, con le sottonotate anzianità, con riserva d'anzianità relativa.

Con anzianità 1° maggio 1918:

Isernia Carlo.

Con anzianità 1° febbraio 1919:

Natoli Edoardo.

Con anzianità 1° dicembre 1919:

Lacchini Aldo.

Con anzianità 1° gennaio 1920:

Pozza Angelo.

I seguenti sottotenenti sono promossi tenenti colle anzianità e decorrenza assegni sottonotate.

Con anzianità e decorrenza assegni dal 1° giugno 1918 e con riserva d'anzianità relativa

Costantini Ernesto.

Con anzianità e decorrenza assegni dal 1° febbraio 1919 e con riserva d'anzianità relativa:

Vintani Leo.

Con anzianità e decorrenza assegni dal 1° marzo 1919 e con riserva di anzianità relativa:

Dodaro Ermanno.

Con anzianità e decorrenza assegni dal 1° maggio 1919 e con riserva d'anzianità relativa:

Iseraia Carlo.

Con anzianità e decorrenza assegni dal 1° febbraio 1920 e con riserva d'anzianità relativa:

Natoli Edoardo.

Mele Angelo, sottotenente di complemento, nominato sottotenente in servizio attivo permanente in applicazione degli articoli 3, 5 e 7 del decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1293, con anzianità e decorrenza assegni dal 1° maggio 1919 con riserva di anzianità relativa.

Personale permanente dei distretti.

Con R. decreto del 1° aprile 1920:

Scheggi cav. Virgilio, colonnello comandante distretto Pistoia, cessa dal suindicato comando e collocato a disposizione Ministero guerra dal 18 febbraio 1920.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 22 giugno 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Nota
3.50 % netto (1906)	76.79	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	80 77	—

Corso medio dei cambi

del giorno 22 giugno 1920 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 132 91 — Londra 65.92 — Svizzera 303,59 — Spagna 274,64 — New York 16 47 — Oro 261 36

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimenti di ricevute (1ª pubblicazione). (El. n. 46).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 637 — Data della ricevuta: 2 febbraio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione della ricevuta: Beccaro

Guido fu Tommaso (pos. n. 699924) — Titoli del debito pubblico quantità nominativi 1 — Ammontare della rendita L. 700 — Consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza dal 1° gennaio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3545 — Data della ricevuta: 31 marzo 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Tortora Celeste ved. Benedetti (pos. n. 714418) — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 3 — Ammontare della rendita L. 1228,50 — Consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2169 — Data della ricevuta: 10 gennaio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Cozzolino Michele fu Aniello (pos. n. 696831) — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 5 — Ammontare della rendita L. 225, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2664 — Data della ricevuta: 9 febbraio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Cozzolino Michele fu Aniello (pos. n. 701963) — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 5 — Ammontare della rendita L. 122,50 — Consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3323 — Data della ricevuta: 23 marzo 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Cozzolino Michele fu Aniello (pos. n. 710259) — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 3 — Ammontare della rendita: L. 575 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3324 — Data della ricevuta: 18 marzo 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Cozzolino Michele fu Aniello (pos. n. 710260) — Titoli del debito pubblico: al portatore 2 — Ammontare della rendita L. 110 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1920.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 19 giugno 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI

CONCORSI

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO
E PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI ALIMENTARI

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268, e il regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 1223;

Visto il decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1783, portante miglioramenti economici a favore del personale dei Regi Istituti superiori di studi commerciali;

Visto il decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1577, che autorizza la riapertura dei concorsi per le cattedre vacanti nei Regi Istituti superiori di studi commerciali;

Vista la proposta fatta dal Consiglio accademico del R. istituto superiore di studi commerciali di Venezia nella seduta del 25 febbraio 1920, e quella del Consiglio di amministrazione del R. Istituto stesso nella seduta del 4 marzo 1920;

Decreta:

Art. 1.

Presso il R. Istituto superiore di studi commerciali di Venezia sono aperti i concorsi per le seguenti cattedre:

1° di professore ordinario di economia politica;

2° di professore ordinario di computisteria e ragioneria generale, ragioneria applicata;

3° di professore straordinario di istituzioni di diritto privato.

Per le cattedre di economia politica e di computisteria e ragioneria, l'insegnamento sarà obbligatorio per tutte le sezioni dell'Istituto nelle quali la disciplina stessa faccia parte dei corsi obbligatori entro i limiti d'orario stabiliti dalla legge.

Art. 2.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Ispettorato generale del commercio interno e dell'insegnamento commerciale) la loro domanda in carta bollata di L. 2 alla quale dovranno unire:

a) un'esposizione in carta libera e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco in carta libera ed in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni, queste ultime in cinque esemplari;

Sarà consentita la presentazione di un minore numero di esemplari solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo ed esauriti in commercio.

Il loro atto di nascita debitamente legalizzato.

Sono ammessi soltanto lavori stampati e su questi deve esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento o all'Amministrazione governativa devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di un mese a quella del presente decreto.

Nella graduatoria dei concorrenti che abbiano conseguita l'idoneità a parità di merito saranno preferiti coloro che siano o invalidi od orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valore militare e, infine, chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Art. 3.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di due mesi dalla data della prima pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta ufficiale* (27 aprile 1920, n. 99).

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data, apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli Uffici postali e ferroviari e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parte di esse e qualsiasi altro documento.

Roma, 15 aprile 1920.

Il ministro: FERRARIS.

MINISTERO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Proroga di concorso.

Con decreto Ministeriale del 28 maggio 1920, il termine utile per la presentazione delle domande e dei documenti per i concorsi per le cattedre di ordinario di economia politica e di computisteria generale e ragioneria applicata e per la cattedra di straordinario di diritto privato presso il R. Istituto superiore di studi commerciali di Venezia, banditi con decreto Ministeriale 15 aprile 1920, e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* n. 99, del 25 aprile 1920, è prorogato al 27 agosto 1920.

[illegible] — Tipografia delle Mantellate. — ROMANO RAFFAELE, *gerente responsabile*.